

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 776)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIOVANO, VERONESI, PAPA, PERNA, RUHL BONAZZOLA**  
Ada Valeria, **SCARPINO** e **URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1973

### Riforma dell'Università

**ONOREVOLI SENATORI.** — Per due successive legislature — la IV e la V, per non parlare di altri precedenti più lontani nel tempo, e in particolare dei dibattiti che sboccarono nella Commissione d'indagine del 1962 — il Parlamento italiano si è lungamente affaticato intorno al problema della riforma dell'Università, cui tutte le parti politiche affermavano e affermano tuttora di attribuire estrema importanza ed indifferibile urgenza. Ma sia nell'uno che nell'altro caso tanto impegno non ha sortito esiti concreti, essendo sopravvenuta la chiusura delle Camere quando ancora i lavori erano lungi dall'essere conclusi. Il fenomeno, ovviamente, non è da attribuirsi a un capriccio del fato, ma alle fortissime resistenze che ben individuati interessi oppongono a un autentico rinnovamento della nostra società civile e, quindi, anche dell'Università. Nella passata legislatura in particolare la opposizione alla legge di riforma (che, non sarà male ricordarlo, era stata approvata dalla maggioranza governativa in Senato, e alla Camera era stata discussa in Aula fino all'articolo 30) si manifestò, prima con sorde manovre ritardatrici e poi con aperti dissensi, all'interno stesso dei gruppi che so-

stenevano il Governo, e fu non ultima causa dello sfaldarsi della coalizione di centro-sinistra e del conseguente scioglimento anticipato del Parlamento.

All'inizio dell'attuale VI legislatura, e precisamente il 25 maggio 1972, senatori appartenenti a due gruppi politici, quello socialdemocratico e quello socialista, presentarono, ciascuno per la propria parte, due disegni di legge (rispettivamente n. 25 del senatore Schietroma e n. 28 del senatore Pieraccini ed altri), in cui, richiamandosi alla opportunità di non lasciare inutilizzata tanta mole di lavoro compiuto, e alla possibilità di far ricorso alla procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento del Senato, riproducevano il testo approvato in Senato e ne auspicavano un sollecito esame. Ma il Governo fu di contrario avviso: chiedendo invece che si assumesse come piattaforma per la discussione non il vecchio documento — cui si tributavano formali riconoscimenti, ma di cui si lamentava l'eccessiva prolissità e macchinosità — ma un testo nuovo, che, si assicurava, era in via di elaborazione e sarebbe stato presentato quanto prima, unitamente ad altri provvedimenti parziali, mediante i quali

si sarebbero affrontate le questioni di maggiore urgenza.

L'Assemblea, o meglio una maggioranza di essa, a cui noi comunisti tenemmo a dichiararci estranei, decise di conformarsi alle posizioni del Governo, accettando l'impegno da esso assunto. Senonchè, a distanza di quasi otto mesi, quell'impegno tarda ancora ad essere mantenuto; e per quanto è dato desumere dai documenti più o meno autentici, più o meno ufficiali o ufficiosi che sono stati fatti largamente circolare negli ambienti accademici e sulla stampa, l'intento del Governo appare comunque di scegliere come piattaforma di dibattito delle formulazioni per molti aspetti più arretrate di quelle a cui era pervenuto il Senato nella precedente legislatura, e di cui era stato chiesto il recupero.

È noto il giudizio fortemente critico da noi espresso in merito a quel testo, nè abbiamo alcun motivo di modificarlo. Se in sede di voto sulla proposta del Gruppo socialista ci siamo schierati a favore della procedura abbreviata, questo è accaduto non perchè ci fossimo improvvisamente convertiti all'idea di una sua intrinseca validità, ma perchè avevamo chiaramente avvertito nella richiesta del Governo e della sua maggioranza una manovra ostruzionistica e restauratrice, che occorreva comunque contrastare.

I fatti ci hanno dato ragione. E frattanto la situazione dell'Università ha continuato a deteriorarsi: non soltanto è cresciuto il disagio causato dal sovraffollamento delle sedi, dalla inadeguatezza delle attrezzature, dall'arcaicità dei metodi didattici e dei rapporti tra docenti e tra docenti e studenti; ma è venuta meno in modo allarmante la credibilità stessa della idea di riforma, della possibilità cioè di adeguare le istituzioni accademiche alle nuove esigenze della ricerca e soprattutto all'impetuosa crescita di coscienza democratica che sta investendo la società italiana. Manifestazioni di scetticismo in proposito sono in particolare diffuse nel corpo docente. Viene messa sotto accusa quella che, con un termine metodologicamente quanto mai scorretto, si persiste a chiamare « classe politica »: con una ot-

tica qualunquistica non certo disinteressata, perchè tende a confondere le posizioni di gruppi politici ben distinti e contrapposti, e a nascondere, di fatto, le responsabilità di chi, detenendo il potere, lo usa per favorire egoismi corporativi e interessi della classe dominante. Queste conclusioni negative trovano inoltre insperato appoggio nella propaganda di quei gruppi che, in nome dell'eversione totale, si sforzano di presentare la riforma, ogni riforma, come semplice aggiustamento interno al sistema, che aiuterebbe il sistema stesso a sopravvivere e anzi, rammodernandolo, lo rafforzerebbe: e quindi come operazione di segno negativo, da respingere come trappola « revisionista » e insidia gattopardesca. Opinioni di tal genere si confutano da sole, per la loro stessa interna contraddittorietà; se infatti un autentico rinnovamento dell'Università fosse indolore, e comunque benefico, per l'attuale ordinamento politico-sociale, non si capisce perchè le forze interessate alla sua conservazione così accanitamente lo contrastino. E così, in questa obiettiva convergenza di ipocrisia conservatrice e di furore contestatario, l'Università resta quella che è sempre stata, o meglio, va scadendo ogni giorno di più.

Eppure l'esigenza di un radicale rinnovamento è ormai universalmente avvertita, e non solo dai giovani che fanno quotidiana esperienza di quanto insostenibile sia la situazione all'interno degli Atenei, ma anche dalla grande opinione pubblica, che si rende conto con sempre maggiore chiarezza del nesso che lega la vita dell'Università a quella generale del Paese, e della necessità di intervenire nell'una per modificare l'altra, e viceversa. La volontà di operare per una ampia e profonda trasformazione, per quanto negata e distorta dai gruppi di potere a livello accademico e politico, è in realtà appassionatamente presente in larghe masse di giovani e di popolo, anche in chi teorizza il rifiuto di ogni soluzione che non sia la catarsi immediata e universale. E di quella volontà noi intendiamo continuare ad essere, come per il passato, strenui assertori: convinti come siamo che in un processo rivoluzionario lungo e complesso come quello

che stiamo vivendo la strategia vincente non è quella dei colpi di mano più o meno avventurosi, ma quella che mobilita e accresce di continuo le forze che esprimono la spinta per la democrazia e il progresso in modo che il dibattito ideale e lo scontro politico avvengano su una linea sempre più avanzata e ad esse più favorevole.

Riteniamo pertanto indispensabile a livello parlamentare sollecitare un chiarimento, che porti ciascuna parte ad assumersi le responsabilità che le competono, in modo che la riforma non sia più a lungo differita, o quanto meno si sappia chi opera per deviarla e bloccarla. Ed è in questo spirito e per questo obiettivo che sottoponiamo all'esame del Senato questo nostro disegno di legge.

Non si tratta di una proposta nuova. Questo testo riproduce in larghissima misura il disegno di legge presentato nella passata legislatura l'11 giugno 1969, dai senatori Sotgiu, Piovano, Farneti, Bonazzola Ruhl, Cinciari Rodano, Fortunati, Papa, Perna, Renda, Romano, Rossi, Fabbrini, Salati, Maccarrone Antonio e Gianquinto (n. 707).

Quel documento ci sembra tuttora valido e attuale, in quanto coerentemente ispirato a una linea politica e culturale, che il nostro Partito porta avanti, con successivi approfondimenti, da parecchi anni nell'Università e nel Paese, e che in sede parlamentare è stata ripetutamente e puntualmente illustrata dai nostri interventi in numerosi dibattiti, e in particolare fin dalla proposta di legge (n. 2650) da noi presentata alla Camera dei deputati nell'ottobre del 1965, in alternativa al disegno di legge n. 2314 del Ministro Gui, e successivamente nelle relazioni di minoranza presentate nel corso dell'ultima legislatura al Senato e alla Camera. Rispetto a quei documenti noi intendiamo riaffermare una continuità coerente non solo sul piano politico, ma anche su quello culturale, e ciò non malgrado, ma in ragione proprio delle differenze, per qualche aspetto anche notevoli, che si sono venute a creare man mano che, imparando, come è nostro costume, dalla lezione della realtà e dall'esperienza della lotta, andavamo appro-

fondendo le nostre acquisizioni e aggiornando le nostre ipotesi di lavoro.

La linea essenziale di tutti quei documenti, come pure di questo, è l'individuazione, che noi riteniamo pregiudiziale, del nesso che intercorre strettissimo tra scuola e società: onde a nostro giudizio è destinato a rivelarsi deludente e mistificatorio ogni tentativo di riforma settoriale e corporativa, che non colleghi direttamente gli organismi dell'insegnamento e della ricerca scientifica alle grandi questioni del Paese. La riforma di questi organismi, e dell'Università in primo luogo, non può aversi se ad essa sono interessati solo gli « addetti ai lavori », studenti o docenti che siano: si tratta di un processo che può maturare ed imporsi solo nella misura in cui può collegarsi col rinnovamento generale di tutta la società italiana, di cui deve farsi momento e stimolo essenziale.

Questo convincimento permeava di sé la proposta di riforma da noi presentata nella scorsa legislatura. Nelle sue articolazioni essenziali, il nostro disegno di legge si poneva i seguenti obiettivi di fondo:

offrire la piattaforma per una larga e spregiudicata sperimentazione all'interno dell'Università, collegata con un ampio e democratico dibattito nel Paese e aperta a un libero confronto tra le forze politiche presenti in Parlamento;

configurare una Università ispirata ai principi della Costituzione, non più subordinata a interessi corporativi, e tale da diventare strumento di propulsione non solo di una moderna ricerca scientifica, ma anche di una più avanzata coscienza democratica e civile.

In questa prospettiva le nostre proposte erano e sono intese alla instaurazione di una nuova didattica, incentrata su un nuovo rapporto di ricerca collettiva che coinvolga docenti e studenti, mediante l'abolizione delle strutture su cui si fonda tradizionalmente l'autoritarismo accademico (cattedre, istituti, facoltà, concorsi più o meno preordinati in senso clientelare e di potere) e loro sostituzione con organismi (dipartimento, consigli elettivi per il governo dell'universi-

tà a tutti i livelli) che consentano agli studenti di farsi protagonisti, insieme ai docenti e ai rappresentanti delle istanze democratiche del Paese, della ricerca e della gestione dell'Università.

Riteniamo di non aver nulla da mutare a queste impostazioni di fondo. Tuttavia questa coerenza, se può dispensarci dal ripetere in questa relazione cose già dette in precedenza, non ci esime peraltro dal dovere di tenere conto di una serie di eventi che si sono verificati successivamente alla presentazione del nostro disegno di legge, e che hanno determinato una situazione per molti aspetti diversa.

C'è stato, intanto, un dibattito nei due rami del Parlamento che, se non ha intaccato le nostre convinzioni di fondo (anzi le ha semmai corroborate) ha tuttavia sollevato una serie di questioni che nel nostro documento non erano state prese in esame, e ha illuminato di luce nuova problemi già noti, prospettandone implicazioni imprevedute.

Ma soprattutto sono entrati in gioco alcuni fattori che hanno modificato in modo assai sensibile il quadro politico nazionale e i rapporti all'interno dell'Università:

sono state istituite le Regioni ed è stata loro attribuita una serie di competenze che, sia pure nelle strettoie dei decreti delegati, investono direttamente o indirettamente la vita universitaria;

si è avuta, con la gestione Andreotti, una svolta di centro-destra che ha condizionato e condiziona tuttora in senso conservatore e reazionario, come innumerevoli episodi quotidianamente dimostrano, tutto il quadro politico nazionale, e quindi anche la scuola, e in particolare l'Università; l'apparato dello Stato — magistratura e polizia in primo luogo — è stato sollecitato ad attestarsi su una linea di repressione che ha contribuito a rendere più acute le tensioni, già alimentate dalla provocazione fascista, secondo un disegno generale che è comunemente noto come strategia degli « opposti estremismi »;

si è verificata, anche in conseguenza di questo aggravamento del quadro generale,

una violenta ripresa dell'autoritarismo accademico, apertamente incoraggiata dal Ministro della pubblica istruzione. Si è avuta una restaurazione degli antichi privilegi (che del resto non erano mai stati seriamente compromessi nemmeno nei momenti più accesi della contestazione, proprio in grazia delle troppe « fughe in avanti » che distraevano l'attenzione dei giovani dai problemi specifici dell'Università, per convogliarla verso temi più generali, che per il potere baronale erano del tutto innocui); e in tal modo, non solo non sono stati disturbati i tradizionali giochi di potere, ma si è finito col creare le condizioni perchè acquistasse sempre maggiore spazio la linea della repressione più gretta e tracotante;

la crisi dell'Università si è aggravata fino a uno stato di vero e proprio collasso; si constata ogni giorno di più che il mancato rinnovamento delle strutture non solo ha reso impossibile far fronte in modo adeguato all'impetuosa crescita della domanda di istruzione, ma ha seriamente dequalificato le strutture stesse, aggravando ulteriormente non solo il divario tra numero di laureati e disponibilità di posti di lavoro, ma anche quello tra i livelli di qualificazione offerti dall'Università e quelli richiesti dalla produzione e dalla vita civile in tutte le sue articolazioni;

i giovani hanno verificato, nella dura lezione dei fatti, quanto complessa e difficile sia la realtà con cui sono chiamati a confrontarsi, e quanto astratte e inadeguate certe ipotesi estremistiche ed i metodi semplicistici con cui intendevano aggredirla. Ne sono seguiti, in certi casi, fenomeni di sbandamento e di qualunquismo; ma un buon numero ha reagito positivamente, ripensando e approfondendo le primitive posizioni in ragione di nuovi orientamenti. I giovani migliori stanno approdando ad una nuova maturità e consapevolezza; lo spontaneismo, l'avventurismo, l'inconcludente demagogia e l'irresponsabile luddismo sono in via di superamento, e al loro posto cresce la esigenza di più efficaci forme di organizzazione e di lotta. Finchè le prospettive sembravano essere quelle di una svolta rivoluzionaria nell'immediato, poteva trovar cre-

dito la parola d'ordine del puro e semplice rifiuto, e ogni forma di partecipazione al governo dell'Università appariva come una trappola compromissoria; ora che si constata che la lotta, contrariamente a quanto si era ipotizzato, è a medio e lungo termine, si torna a prendere in considerazione l'opportunità di una presenza quanto più incisiva possibile negli organi dell'Università a tutti i livelli.

Tutte queste nuove circostanze ci hanno indotti a riconsiderare molte impostazioni contenute nel disegno di legge da noi presentato nella V legislatura. Di quel testo abbiamo mantenuto il disegno generale e la partizione della materia, ma abbiamo introdotto in più punti integrazioni e modificazioni anche di notevole rilievo.

Le integrazioni sono riferibili per lo più all'esigenza, che abbiamo avvertito nel corso del dibattito parlamentare o per segnalazioni pervenuteci da varie parti, di colmare alcune lacune di una certa importanza (anche se siamo tuttora contrari a uno strumento legislativo troppo minuzioso e rigido, che abbia la pretesa di prevedere tutto e regolamentare ogni dettaglio). Così ad esempio abbiamo ravvisato l'opportunità di precisare le nostre posizioni su questioni quali le Università non statali (articolo 6), le Giunte di dipartimento (articolo 26), la prima convocazione delle assemblee per la elezione dei Consigli di Ateneo (articolo 31), la prima costituzione dei dipartimenti (articolo 32), l'inquadramento nelle Università delle Accademic di Belle Arti, degli Osservatori, astronomici, astrofisici e vulcanologici, e l'istituzione del corso di laurea in educazione fisica (articolo 33), i periodi di congedo per i docenti (articolo 42) e le nuove proposte, di cui diremo in seguito, per l'inquadramento di talune categorie di docenti, per i ricercatori e per la sistemazione del personale in servizio precario e del personale non insegnante (articoli 44-50).

Per quanto riguarda in particolare il titolo I (principi generali), abbiamo ritenuto di meglio approfondire il tema dei rapporti tra Università e Istituti di ricerca extra-universitari, prevedendo all'articolo 3 l'istituzione di una Commissione parlamentare di

indagine, composta da 10 senatori e 10 deputati, che entro un anno dovrà riferire al Parlamento su questa questione e proporre i provvedimenti da adottare. Abbiamo ulteriormente precisato, all'articolo 4, i criteri per la istituzione di nuove Università, in modo da porre un argine all'attuale caotica e incontrollata proliferazione di nuove sedi universitarie e Facoltà o frammenti di Facoltà, e dettare norme che diano una garanzia di serietà alle nuove iniziative.

Nello stesso articolo abbiamo elevato a 20.000 il numero massimo di studenti consentito per ogni Università: e ciò non perchè non si consideri più come ottimale la cifra di 15.000, indicata nel testo precedente, ma perchè ci siamo resi conto che nella attuale realtà italiana quel limite rischia di essere utopistico. Per la stessa ragione abbiamo elevato (articolo 7) al compimento del venticinquesimo anno di età il minimo richiesto per l'ammissione all'Università per chi sia sprovvisto di istruzione secondaria superiore.

Il fatto nuovo dell'entrata in funzione delle Regioni, pur nelle strette imposte dai decreti delegati, ci ha portato a riconsiderare sotto una prospettiva nuova due questioni d'importanza essenziale: il diritto allo studio e il governo dell'Università.

In merito alla prima, abbiamo completamente riscritto il titolo II (diritto allo studio e iniziativa degli studenti). Nel disegno di legge presentato nel giugno 1969 avevamo configurato (articoli 9 e 10) un'ipotesi di salario universitario determinato su scala nazionale in misura unica (lire 720.000 annue per gli studenti provenienti da famiglie con residenza nella località sede dell'Università, e lire 1.080.000 annue per gli studenti di famiglie con residenza in località diversa), fissando come requisiti indispensabili per tutti, l'essere in regola con il piano di studi e, per il primo anno, l'appartenenza a famiglie il cui reddito non superasse la quota esente dalla imposta complementare, elevata a lire 1.500.000 qualora si trattasse di lavoro dipendente o di reddito di proprietari e fittavoli coltivatori diretti, di mezzadri e di artigiani. Nella relazione di minoranza presentata al Senato due anni

dopo avevamo peraltro individuato l'esigenza di una più dettagliata articolazione e distinzione, e insieme di un più marcato riconoscimento di priorità in favore dei meno abbienti. « Il diritto allo studio » — scrivevamo in quel documento — « è questione che va affrontata già a livello della scuola materna e dell'obbligo, e da un punto di vista ben più generale che non sia quello dell'esonero dalle tasse scolastiche, dell'erogazione di assegni o borse di studio, o di consimili iniziative a tipo assistenziale. Non è serio discorrere di diritto allo studio finché a livello della scuola dell'obbligo si verificano un'inadempienza e una mortalità scolastica che rasentano, sommati, il 40 per cento degli aventi diritto all'istruzione. Non è serio discorrere di diritto allo studio finché si offre ad allievi il cui retroterra socio-economico e culturale è profondamente diseguale, un insegnamento eguale solo formalmente. Il vero adempimento dei doveri dello Stato verso i suoi cittadini per questo aspetto comincia dalla realizzazione della scuola integrata e a pieno tempo a partire dai primi livelli e per tutto il corso della istruzione dell'obbligo e secondaria ». E per quanto si riferisce più in particolare alla Università precisavamo: « Certo, un salario scolastico e universitario generalizzato resta un traguardo ottimale in una società che non vedesse discriminazioni di classe, in una società in cui l'accesso agli studi fosse veramente aperto a tutti i capaci e i meritevoli. Ma il mondo dell'Italia d'oggi non è quello che auspichiamo: è un mondo in cui la discriminazione di censo e di classe si fa sentire in un modo determinante. Il nostro è un mondo in cui siamo costretti ad erogare i fondi disponibili non indiscriminatamente a tutti coloro che rivestono la condizione di studente, ma a distinguere in mezzo alla massa studentesca coloro che devono essere aiutati in modo particolare, perchè senza questo aiuto da parte dello Stato non potrebbero compiere il loro corso di studi, e quegli altri, che anche senza l'aiuto dello Stato hanno i mezzi per iscriversi e frequentare l'Università... Il principio del salario generalizzato è naturale ed ovvio in una società che abbia salde strutture sociali-

ste. In una società come la nostra invece può accadere che il salario sia per qualcuno un privilegio aggiuntivo al privilegio di classe che lo ha collocato nella condizione di studente universitario ».

Riprendevamo pertanto una proposta di precedenza assoluta nell'erogazione degli assegni nei confronti di studenti figli di salariati e categorie assimilabili, già presentata allorchè si discusse in Senato la legge 26 luglio 1970, n. 574. Al medesimo criterio si ispirano i dispositivi del testo che presentiamo, in particolare al punto b) dell'articolo 12.

Nella stessa relazione prospettavamo inoltre l'esigenza di abbandonare l'impostazione caritativa e assistenziale, le forme di sussidio all'indigenza e di finanziamento *ad personam* che hanno finora orientato l'intervento tradizionale:

« Più che su una politica di assegni individuali, è opportuno insistere sui servizi generali. L'assegno può essere speso in qualunque modo, anche senza alcun rapporto con la finalità di promuovere un'effettiva partecipazione alla vita universitaria; ed è inevitabilmente di assai limitata efficacia, in relazione al costo delle camere d'affitto, del vitto, dei trasporti, dei libri, eccetera. Perciò, a parità di disponibilità, sono da ritenersi meglio impiegati i fondi per un convitto, che non quelli concessi per pagare l'affitto di una camera; ed è meglio offrire l'uso di una biblioteca ben fornita, che una serie di buoni libro. Il punto di approdo del diritto allo studio così realizzato sarà una serie di centri di organizzazione sociale (case dello studente, cooperative librerie, trasporti per gli studenti pendolari, mense, biblioteche, impianti sportivi, servizi assistenziali), che non conseguirà solo l'obiettivo di aiutare i meno abbienti, ma potrà porsi, in definitiva, come strumento di educazione civica e culturale per tutti ».

Quando agli organi cui demandare la competenza per l'attuazione del diritto allo studio, negavamo che potessero essere le Opere universitarie, e indicavamo al loro posto le Regioni:

« Un'Opera universitaria, anche se amministrata nel modo migliore, non può occu-

parsi che dell'Università in cui ha sede; la logica con cui si porranno i problemi del diritto allo studio non potrà non muoversi nel quadro dell'incremento naturale delle iscrizioni. Ma la Regione ha mezzi e competenza per intervenire anche a regolare questa materia, programmando e pianificando. E se in un certo Ateneo si verificherà un sovraffollamento insopportabile, solo la Regione, e non l'Opera, potrà mettere in moto le procedure perchè venga istituita un'Università nuova, con relativi nuovi servizi».

A questi criteri si ispirano l'articolo 12, particolarmente al punto *a*) nonchè gli articoli 10 e 11, che prevedono la destinazione alle Regioni di tutti i fondi disponibili nel bilancio dello Stato per l'esercizio del diritto allo studio e il trasferimento alle medesime delle funzioni, del patrimonio e delle attrezzature delle Opere universitarie statali e l'inquadramento nei ruoli regionali del relativo personale.

Ma simili meccanismi non potrebbero mai essere messi in moto, se non si riconoscesse agli Enti locali, e alla Regione in particolare, un ruolo nuovo e diverso nel governo dell'Università.

Siamo convinti che nè il problema del diritto allo studio, nè alcun altro connesso alla vita dell'Università possa essere avviato a soluzione, se dalla gestione degli Atenei resteranno esclusi i poteri locali (assemblee elettive e rappresentanti del mondo del lavoro). Ciò non significa ovviamente che sia nostra intenzione negare l'autonomia delle istituzioni universitarie, di cui riconosciamo la fondamentale importanza particolarmente per quanto attiene alla libertà di ricerca e di sperimentazione; ma autonomia non può essere il rinchiudersi in corpo separato dalla società: occorre un rapporto diretto con il tessuto economico, sociale e politico del paese, di cui sono espressione insostituibile, sul piano istituzionale, i poteri locali. L'Università, dev'essere chiaro, non è proprietà esclusiva dei docenti, e nemmeno degli studenti: l'Università è del popolo. Gli studenti sono soggetto primario, protagonisti di tutto il processo formativo; i docenti vi svolgono una funzione insostituibile; ma nelle decisioni di fondo la parola

decisiva spetta a una collettività — locale e nazionale — di cui studenti e docenti sono solo una parte.

Partendo da queste considerazioni abbiamo largamente rivisto la stesura dei titoli III e V. Senza nulla innovare delle parti che nel disegno di legge del 1969 definivano, al titolo III, l'autonomia delle università e la struttura in dipartimenti (in proposito abbiamo introdotto solo qualche ritocco inteso a rendere più chiare alcune norme e più snelle, anzi, immediatamente esecutive alcune procedure, in particolare quella per la prima convocazione delle assemblee per la elezione dei Consigli di ateneo, di cui all'articolo 31, e per la prima costituzione dei dipartimenti, di cui all'articolo 32) abbiamo tuttavia dato maggiore respiro democratico a tutte le istanze in cui si concreta il governo dell'Università. Così abbiamo ammesso all'Assemblea di dipartimento (articolo 24) tutti gli studenti iscritti, e non solo una loro rappresentanza; abbiamo notevolmente allargato la presenza della Regione e degli altri poteri locali nel Consiglio di ateneo, dove la rappresentanza dei docenti e degli studenti è in ragione del 25 per cento dei posti per ciascuna categoria, risultando così la direzione dell'Ateneo (che solo in parte viene eletta dall'Assemblea tra i suoi componenti), affidata al libero gioco della democrazia, in cui avranno notevole peso i rappresentanti degli Enti locali, dei ricercatori e del personale non docente. E al titolo V, in cui si definiscono le modalità e le competenze per la programmazione universitaria, abbiamo attribuito agli Enti locali e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali una presenza doppia di quella dei rappresentanti delle Università nel Consiglio regionale universitario di cui all'articolo 51, mentre nel Consiglio nazionale universitario di cui all'articolo 52, pur lasciando alle Università una rappresentanza determinante (40 membri su 90) abbiamo previsto per le Regioni una presenza cospicua (un membro per Regione, e, quindi, complessivamente 20, in numero pari a quelli inseriti su designazione del Parlamento).

Particolare cura abbiamo dedicato all'aggiornamento del titolo IV, riguardante le

questioni dei docenti: diritti e doveri, trattamento economico, inquadramento e reclutamento.

Abbiamo riconfermato (articoli 35 e 41) il concetto di ruolo unico di docente, inteso come affermazione di una figura senza differenziazione di potere, le cui funzioni non siano prestabilite una volta per sempre nel momento in cui è dichiarato vincitore di un concorso, ma siano inquadrate anno per anno nell'ambito di programmi concordati collegialmente da quella comunità di lavoro e di ricerca, democraticamente gestita, che è il dipartimento.

Abbiamo inoltre riconfermato (articoli 35, 36, 37 e 38) la disciplina della ripartizione dei posti, dell'immissione nel ruolo, delle modalità di espletamento dei concorsi, delle chiamate e dei trasferimenti. Abbiamo soprattutto riconfermato nella sostanza (articoli 40 e 41) le norme a suo tempo previste per la carriera, il trattamento economico, i compiti ed i doveri, il pieno tempo e le incompatibilità: introducendo peraltro qualche non trascurabile variante. Così all'articolo 41 abbiamo previsto che il trattamento economico del docente sia articolato in sei classi di stipendio, corrispondenti ai parametri 387, 443, 535, 609, 772 e 825, che si conseguono per anzianità; abbiamo cercato di accelerare gli inizi della carriera consentendo che alla seconda classe di stipendio si acceda dopo due anni di permanenza nella prima classe, mentre a ciascuna delle successive si giunge dopo quattro, e prevedendo ulteriori acceleramenti nella progressione economica mediante concorso nazionale. Quanto al collocamento a riposo, lo abbiamo anticipato al 65° anno di età, per consentire un più rapido ingresso delle nuove leve.

Quale corrispettivo per l'impegno del tempo pieno, abbiamo precisato in lire 150 mensili per tutti l'indennità di ricerca scientifica, che nella proposta del 1969 avevamo rapportato a una percentuale dello stipendio; abbiamo previsto che ai docenti non possano essere corrisposte retribuzioni aggiuntive per incarichi di insegnamento (la intenzione è di rimuovere un andazzo che, se pure in certi casi può trovare giustifica-

zione, ostacola notevolmente l'afflusso dei giovani); e abbiamo, infine, lasciato cadere la norma del vecchio testo del 1969 che prevedeva la possibilità di destinare al personale docente e non docente dei dipartimenti una quota dei proventi delle prestazioni in conto terzi ivi svolte.

Questa severità, intesa a scoraggiare in ogni modo l'esercizio delle attività professionali all'interno o a margine delle Università, susciterà certamente le proteste di molti, abituati, in grazia di quell'esercizio, a guadagni che vanno ben al di là di quanto abbiamo proposto con l'indennità di ricerca scientifica; ma premierà quanti già ora dedicano tutto il loro tempo all'Università. E del resto, nessuna indennità, per cospicua che possa essere, potrà mai accontentare chi si è abituato a considerare la cattedra null'altro che un piedistallo di prestigio per incrementare i redditi della sua professione privata. Chi si muove in simile prospettiva può ben fare a meno di fare il docente. La figura del professionista o del ricercatore che a tempo perso tiene qualche lezione è del tutto incompatibile con la nostra concezione del ruolo del docente dell'Università: a chi si trova in questa posizione si può tutt'al più offrire un contratto a termine, secondo le modalità da noi previste negli ultimi due commi dell'articolo 21.

La realtà odierna delle nostre Università, giunte ormai allo stato di collasso e di paralisi, è tale da richiedere con estrema urgenza una immediata larghissima immissione di nuovi docenti e, contemporaneamente, una pronta e radicale democratizzazione dei loro rapporti all'interno delle strutture universitarie; nonchè una vasta azione di reclutamento di giovani studiosi, da effettuarsi nel giro di pochi anni.

A questi fini abbiamo ritenuto di accelerare al massimo le procedure a suo tempo previste nel disegno di legge presentato nella V legislatura. In concreto i provvedimenti che proponiamo sono:

inquadramento *ope legis* nel ruolo unico di docente per i professori ordinari e straordinari, per i professori aggregati, per coloro che siano compresi in una terna di

vincitori di concorsi a cattedra, per i direttori di ruolo per le scuole di ostetricia e degli osservatori astronomici e vulcanologici (articolo 43);

formazione di un ruolo ad esaurimento che comprenda tutti gli assistenti ordinari e tutti i ternati in concorsi a posti di assistente, nonché tutti gli incaricati da almeno tre anni e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità delle Facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori del CNR presso le Università (articolo 44). A evitare che qualcuno pensi che si voglia in tal modo far rivivere vecchi rapporti di suditanza nei confronti dei cattedratici, abbiamo chiamato coloro che verranno immessi in questo ruolo ad esaurimento professori aggregati, a sottolineare che essi godono, come appunto gli attuali professori aggregati, di piena parità di diritti (e di doveri) con gli altri docenti;

abbiamo previsto (articolo 45) per il quinquennio 1973-78 concorsi per 26.000 posti di docente (di cui 16.000 riservati e 10 mila liberi), che, sommandosi agli effetti dell'immissione *ope legis*, dovrebbero portare entro il 1978 alla copertura di circa 35 mila posti complessivamente;

abbiamo precisato in dettaglio (articoli 46, 47, 48) l'istituto dei contratti per ricercatori universitari, già previsto nel testo del 1969, allo scopo di permettere ai giovani laureati di approfondire la loro preparazione in vista della carriera universitaria e della ricerca, salvaguardandoli, per quanto possibile, dal pericolo di essere strumentalizzati dai docenti secondo sistemi oggi purtroppo molto diffusi. Questi ricercatori — si dice infatti al secondo comma dell'articolo 46 — « non possono sostituire i docenti nelle loro funzioni istituzionali ». Il numero dei posti di ricercatore da mettere a concorso è di 2 mila per ogni anno, per contratti triennali rinnovabili e con condizioni retributive e previdenziali equiparate a quelle iniziali dell'attuale ruolo degli assistenti ordinari;

abbiamo provveduto (articolo 49) alla sistemazione del personale in servizio precario: assistenti incaricati, supplenti e vo-

lontari, borsisti, contrattisti, addetti alle esercitazioni, fatturisti e simili, compresi quelli retribuiti su fondi del CNR e di altri istituti, conferendo loro lo stesso contratto triennale rinnovabile di ricercatore universitario, allo scopo di facilitare il loro inquadramento come docenti, o, in alternativa, il collocamento nelle carriere della scuola media superiore e della pubblica amministrazione.

Dobbiamo da ultimo dar conto delle modificazioni introdotte nella nuova stesura del titolo VI (disposizioni finanziarie) agli articoli 53 (personale docente) e 56 (contratti di ricercatore).

Per una definizione dell'ammontare della spesa prevista per l'inquadramento del personale possono essere assunti come punti di riferimento i seguenti dati ricavati dal bilancio di previsione 1973:

a) per 3.285 professori ordinari in carriera si spendono lire 21 miliardi. Per mille professori ordinari in carriera si spendono quindi circa 7 miliardi;

b) per 600 professori aggregati all'inizio della carriera si spendono 2 miliardi. Per mille professori aggregati all'inizio della carriera la spesa è di circa 3 miliardi all'anno. Per mille professori aggregati in carriera si può prevedere la spesa di 5 miliardi all'anno;

c) per 12.415 assistenti ordinari in carriera la spesa annua è di lire 39 miliardi. Per mille assistenti ordinari in carriera la spesa annua è di circa 3 miliardi. Per mille assistenti ordinari all'inizio della carriera la spesa è di 2,4 miliardi;

d) per la concessione di 10.000 contratti la spesa è di lire 24 miliardi.

L'articolo 55 del disegno di legge prevede la copertura delle spese relative agli articoli 43, 44 e 45, e precisamente:

1) per l'*ope legis* prevista nell'articolo 43 la spesa aggiuntiva per l'anno 1973 è di 8 miliardi;

2) per l'applicazione dell'articolo 44 (passaggio *ope legis* nel ruolo di aggregato

ad esaurimento) la spesa aggiuntiva è di 32 miliardi;

3) in applicazione all'articolo 45 la spesa aggiuntiva per i concorsi a docente unico (idoneità e concorsi ordinari) nel quinquennio 1973-77 è di 90 miliardi.

L'articolo 56 finanzia, per l'anno 1973, 12 mila contratti di ricercatore con una spesa di 6 miliardi.

\* \* \*

Riteniamo in tal modo di avere assolto agli impegni che ci competono e restiamo disponibili per un franco e aperto dibattito nel Paese e nel Parlamento, con tutti coloro che vogliono un profondo rinnovamento democratico dell'Università e della scuola.

Certo, siamo consci di quanto forte sia la concentrazione di potere e di quanto complesso l'intrico di interessi che hanno contribuito finora a fare dell'Università un corpo separato, bastione in troppi casi di autoritarismo e di conservazione. Ma siamo anche fiduciosi nel vasto movimento che le giovani generazioni, le forze più avanzate dell'Università e della cultura, e i lavoratori in primo luogo, hanno portato avanti per tutti questi anni; e operiamo perchè le forze democratiche presenti in Parlamento non lascino cadere e disperdere un così prezioso patrimonio di esperienze e di lotte, e sappiano dare una risposta positiva che faccia dell'Università un elemento fondamentale e permanente del rinnovamento civile, sociale e culturale del nostro Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*(Compiti e finalità delle Università)*

Le Università hanno il compito di promuovere e organizzare la ricerca scientifica, dare agli studenti su basi critiche la preparazione necessaria all'esercizio delle attività professionali e al proseguimento dell'attività di ricerca, contribuire a determinare gli indirizzi dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, concorrere alla determinazione di una politica nazionale della ricerca.

Ogni Università, nei limiti della presente legge e del proprio statuto, istituisce rapporti con i centri di ricerca scientifica e di elaborazione culturale, collabora con i Comuni, le Province, le Regioni, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche allo scopo di caratterizzare le funzioni sociali e pubbliche dell'insegnamento e della ricerca.

Le Università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria, secondo i principi e nei limiti fissati dalla presente legge.

Ogni Università organizza la propria vita in modo che siano pienamente garantite le libertà di insegnamento e di ricerca, le iniziative autonome dei docenti e degli studenti, l'uguaglianza dei diritti di quanti operano nel suo interno. Alla vita e alle iniziative dell'Università partecipa a parità di diritti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

## Art. 2.

*(Denominazione e sede delle Università)*

La denominazione di « Università » e quella di « Istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle Univer-

sità statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Nel programma nazionale di sviluppo, di cui all'articolo 53, sono stabilite le norme per assicurare che ogni Ateneo abbia sede in un centro unico, dove debbono funzionare tutti i dipartimenti che lo compongono. Non è consentita la istituzione di dipartimenti in località diverse da quelle in cui ha sede l'Ateneo.

#### Art. 3.

*(Rapporti tra Università e Istituti di ricerca extra-universitari)*

Sono stabilite con legge norme generali dirette a regolare i rapporti tra Università e Istituti extra-universitari di ricerca, sia fondamentale che applicata, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e gli organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca, allo scopo di riaffermare la funzione primaria della Università in tale settore. È istituita una Commissione parlamentare d'indagine, composta da 10 senatori e 10 deputati, che entro un anno dovrà riferire al Parlamento sullo stato dei rapporti fra Università e Istituti di ricerca e proporre i provvedimenti da adottare.

#### Art. 4.

*(Criteri per la istituzione di nuove Università)*

Secondo il programma di sviluppo universitario formulato a norma del successivo articolo 53 ogni Università dovrà avere un numero di studenti non superiore a 20.000.

Nell'istituzione di nuove Università si dovrà provvedere per le regioni che ne sono sprovviste.

Le nuove Università sono istituite con legge e debbono essere dotate di strutture adeguate a consentire la presenza residenziale degli studenti e dei docenti, e la ricerca e l'insegnamento secondo i criteri della presente legge.

La stessa legge determina i titoli di studio, comunque non inferiori a cinque, che ciascuna nuova Università è abilitata a conferire e i dipartimenti nei quali essa è inizialmente articolata, tenendo presente la necessità della

più ampia collaborazione scientifica e didattica tra settori diversi. La stessa legge indica, altresì, gli organici iniziali del personale docente, i finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nonchè quelli per la creazione di impianti che agevolino la presenza residenziale degli studenti e di attrezzature per le attività culturali, politiche e ricreative degli studenti e del personale docente e non docente.

Per le attività di prima istituzione di ogni nuova Università provvede un comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da:

a) tre docenti per ciascun dipartimento previsto dalla legge ed eletti dai docenti di tutti i dipartimenti dello stesso tipo;

b) un ricercatore per ciascun dipartimento previsto dalla legge, eletto dai ricercatori di tutti i dipartimenti dello stesso tipo;

c) cinque rappresentanti del personale non docente, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette membri designati dalla Regione in cui ha sede la nuova Università;

e) tre membri designati dalla Provincia e tre membri designati dal Comune in cui ha sede la nuova Università;

f) sei membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori.

I membri di cui alla lettera a) hanno il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, alla copertura dei posti in organico e all'avvio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dalla nomina del comitato.

I membri del comitato costituiscono provvisoriamente il Consiglio di Ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta e un presidente con funzioni di Rettore.

Ai membri del comitato ordinatore compete una indennità; i membri di cui alle lettere a), b) e c) possono usufruire di comando o essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) costituiscono provvisoriamente il Consiglio di

Dipartimento, di cui fanno parte di diritto, fino ai limiti previsti dal successivo articolo 25, il personale docente chiamato a far parte del Dipartimento della nuova Università, i ricercatori e il personale non docente assunto negli organici del nuovo Dipartimento.

Entro tre anni dalla nomina il comitato ordinatore decade ed entrano in funzione gli organi ordinari di governo. Il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del Consiglio nazionale universitario, che si avvale delle competenti commissioni consultive di settore.

#### Art. 5.

*(Finanziamento delle Università statali da parte dello Stato)*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte ogni anno le somme relative al contributo ordinario alle Università statali.

La quota per ogni Università è fissata in relazione al numero degli studenti e alle necessità dei programmi di ricerca.

I contributi sono destinati dal Ministro a ogni singola Università che li ripartisce tra i diversi Dipartimenti.

Con la legge del bilancio e come applicazione del programma pluriennale sono disposti nel capitolo del Ministero della pubblica istruzione gli incrementi degli organici del personale docente e non docente.

#### Art. 6.

*(Università non statali)*

Gli statuti delle Università non statali che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinché in ogni caso le strutture, gli ordinamenti, e lo stato giuridico dei docenti siano conformi ai principi fissati dalla presente legge.

Se lo statuto non è revisionato a norma del comma precedente, alla Università non statale è revocata la facoltà di rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

Le modifiche da introdurre negli statuti delle Università non statali di cui al presente articolo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 7.

*(Ammissione all'Università)*

Sono ammessi all'Università tutti coloro che hanno conseguito il diploma o la licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'Università è consentito per qualunque corso di laurea.

Può inoltre essere ammesso all'Università chiunque abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore.

Nel caso previsto dal precedente comma l'ammissione è deliberata dal Consiglio di dipartimento di cui al titolo III della presente legge, previa valutazione dei titoli eventualmente presentati o delle prove di esame alle quali il candidato potrà essere sottoposto.

Sino all'attuazione della riforma dell'istruzione media superiore funzioneranno, per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici, corsi integrativi della durata di un anno accademico.

Art. 8.

*(Abolizione degli oneri finanziari per la iscrizione e la frequenza all'Università)*

L'iscrizione e la frequenza all'Università non comportano a carico degli studenti alcun onere finanziario per tasse o contributi speciali di qualsiasi specie.

Art. 9.

*(Titoli di studio)*

Al termine del corso di studi l'Università conferisce la laurea, che è un titolo di studio avente validità su tutto il territorio nazionale.

La durata dei singoli corsi di laurea è da tre a sei anni ed è fissata con legge.

La legge determina la tipologia dei titoli e i grandi settori di ricerca e di insegnamento nel cui ambito le Università definiscono i piani di studio relativi ai singoli titoli di laurea.

Le deliberazioni assunte in questa materia dal Consiglio di Ateneo di cui al successivo articolo 29 diventano parte integrante dello statuto dell'Università.

Sino a quando non sarà diversamente disposto, i diplomi rilasciati dagli istituti universitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti conservano la validità loro attualmente attribuita.

## TITOLO II

### DIRITTO ALLO STUDIO E INIZIATIVA DEGLI STUDENTI

#### Art. 10.

*(Finalità generali)*

Al fine di promuovere l'attuazione del diritto allo studio a livello universitario, lo Stato conferisce alle Regioni fondi adeguati al conseguimento delle seguenti finalità:

a) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche e parascolastiche e l'organizzazione di servizi intesi a favorire una effettiva partecipazione degli studenti all'attività di studio e di ricerca, con speciale riguardo agli alloggi, alle mense, ai trasporti, alle cooperative librerie, all'assegnazione dei libri, alle biblioteche, all'assistenza sanitaria anche preventiva, allo sviluppo degli impianti culturali, sportivi e ricreativi, e delle relative dotazioni;

b) l'erogazione di assegni di studio, da corrispondere prioritariamente e in misura crescente attraverso la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, a favore dei giovani provenienti da famiglia di salariati dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie di lavoratori assimilabili alla condizione di salariati nonchè a favore dei lavoratori studenti;

c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro presenza culturale e politica nell'Università.

Vengono inoltre trasferiti alle Regioni le funzioni, i fondi e le attrezzature delle opere universitarie delle Università statali e il relativo personale, che verrà inquadrato nei ruoli regionali.

Art. 11.

*(Fondi per l'attuazione del diritto allo studio)*

I fondi stanziati annualmente per l'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra tutte le Regioni, tenendo conto:

a) delle condizioni sociali ed economiche delle singole Regioni;

b) del numero degli istudenti che nell'ambito di ogni Regione frequentano l'Università.

Art. 12.

*(Leggi regionali di attuazione)*

La Regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme assegnate per l'attuazione del diritto allo studio, e di altre eventuali somme stanziare dalla Regione stessa o da altre fonti (Comuni, Province, enti pubblici, privati).

Con la legge regionale sarà determinato il programma delle opere da realizzare e saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere organizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 10 della presente legge; saranno inoltre indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e dovranno essere gestiti le attrezzature e i servizi a tal fine destinati, avendo cura di assicurare l'intervento nella gestione delle diverse componenti universitarie e di realizzare, ovunque possibile, forme di autogestione da parte degli studenti dei servizi collettivi che riguardano in modo esclusivo gli studenti stessi.

La legge regionale dovrà anche stabilire le modalità e i criteri dell'erogazione dell'assegno di studio, ispirandosi ai seguenti principi:

a) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'assegno mediante la forn-

tura gratuita di servizi (alloggi, mense, buoni libro, eccetera);

b) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato. La legge regionale potrà decidere l'estensione dell'attribuzione dell'assegno anche a studenti che appartengono a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle dei salariati, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dalla legge regionale stessa.

Per poter fruire dell'assegno di studio lo studente dovrà essere in regola col proprio piano di studio, avendo superato positivamente, all'inizio di ciascun anno accademico, almeno la metà delle prove previste per l'anno precedente.

La legge regionale stabilirà inoltre i criteri dell'attribuzione degli assegni per i lavoratori studenti, nonché le modalità di accertamento della condizione di lavoratore dipendente.

#### Art. 13.

##### *(Iniziativa didattica autonoma degli studenti)*

Nell'ambito del dipartimento gli studenti possono proporre programmi didattici e di ricerca di gruppo da effettuarsi con la collaborazione di uno o più docenti o esperti, anche esterni, e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro *curriculum* scolastico, anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento.

Le Università mettono a disposizione degli studenti i locali per la loro attività sociale e culturale, gli impianti per l'esercizio degli sport e delle altre attività ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature verranno gestiti dagli stessi studenti.

#### Art. 14.

##### *(L'Assemblea degli studenti)*

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali di pertinenza dell'Università.

L'assemblea studentesca delibera:

a) sulle modalità del proprio funzionamento;

b) sui metodi e sui contenuti della presenza degli studenti nel dipartimento e negli organi del governo dell'Università;

c) sulle iniziative di cui al precedente articolo 13.

d) sui problemi culturali, politici e d'altra natura, che interessino gli studenti.

All'assemblea studentesca vengono comunque comunicati gli ordini del giorno delle riunioni degli altri organi di governo, i documenti allegati, i verbali e le deliberazioni delle loro sedute. L'assemblea può esprimere, su tutte le questioni ivi trattate, pareri motivati preventivi o a posteriori; nel caso che tali pareri siano difformi dalle decisioni degli altri organi di governo, questi devono deliberare nuovamente, motivando le decisioni.

#### Art. 15.

##### *(Lavoratori studenti)*

Per i lavoratori studenti le Università organizzano programmi di insegnamento e di ricerca in ore pomeridiane e serali nonchè corsi durante il periodo estivo. Sempre per i lavoratori studenti potranno essere organizzati, qualora la natura dell'insegnamento lo consenta, appositi corsi anche in località differente dalla sede universitaria, avendo cura di ogni caso di garantire una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti.

Il lavoratore studente ha diritto, in coincidenza col periodo degli esami, a periodi di congedo retribuiti per non meno di 14 giorni ogni anno; nonchè a ulteriori periodi di congedo non retribuiti, per ragioni di studio, fino a due mesi. Inoltre, qualora sia eletto a far parte degli organi direttivi dei dipartimenti o degli Atenei, ha diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

## TITOLO III

L'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ — LA  
STRUTTURA IN DIPARTIMENTI — GLI  
ORGANI DI GOVERNO

## Art. 16.

(*Statuti delle Università*)

Ogni Università:

a) adotta con le forme e le modalità previste dal successivo articolo 29 il proprio statuto e in corrispondenza con le finalità di ricerca e di insegnamento in esso stabilite istituisce i dipartimenti;

b) stabilisce i collegamenti con le altre Università, e, in particolare, con le Università esistenti nella stessa Regione e con quelle viciniori al fine del coordinamento e del potenziamento delle attività di ricerca, anche al fine di stabilire differenziazioni e specializzazioni;

c) concorda con gli organi della programmazione regionale le misure atte a realizzare il pieno inserimento dell'Università, con i suoi indirizzi e i suoi specifici apporti, nel piano regionale di sviluppo.

## Art. 17.

(*Autonomia didattica e di ricerca*)

Le Università definiscono, nell'ambito della legge di cui al precedente articolo 9, i piani di studio per il conseguimento dei titoli di laurea, coordinano i programmi di insegnamento e di ricerca che impegnano in modo organico tutta l'Università.

## Art. 18.

(*Autonomia della gestione finanziaria*)

Per lo svolgimento dei compiti loro affidati le Università hanno piena autonomia di gestione finanziaria. I mezzi finanziari sono quelli messi annualmente a disposizione dallo Stato e quelli provenienti da altre fonti (donazioni, lasciti, eccetera) nonchè le entrate derivanti dall'attività professionale, di consulenza e di ricerca che può essere svolta, su commissione, nell'ambito delle Università

e secondo le modalità previste al successivo articolo 41.

Il Consiglio di Ateneo di cui al successivo articolo 29 delibera il bilancio preventivo e il rendiconto di ciascun esercizio finanziario, provvede alla erogazione dei fondi ai Dipartimenti e alle erogazioni di spesa di sua competenza salvo il controllo previsto dal successivo articolo 34.

#### Art. 19.

##### *(Il Dipartimento)*

Il Dipartimento è la struttura fondamentale dell'Università.

Esso organizza e coordina uno o più settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità e caratteristiche comuni, in modo da realizzare programmi di ricerca e di insegnamento articolati su base interdisciplinare, anche con il concorso di altri Dipartimenti; a questo scopo può valersi, nel proprio organico, anche di docenti di settori di ricerca e di insegnamento diversi dai settori che concorrono a costituirlo. La destinazione in tal senso dei posti disponibili da parte del Consiglio di Dipartimento è autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario di cui al successivo articolo 52.

I dipartimenti vengono istituiti con decreti del Rettore previo parere dei docenti interessati e del Consiglio nazionale universitario.

I dipartimenti, in riferimento alle norme della presente legge, godono di piena autonomia didattica e di ricerca.

Al momento dell'iscrizione all'Università gli studenti entrano a far parte del dipartimento da essi indicato. È ammessa la possibilità di trasferimento ad altro dipartimento dopo compiuta la scelta definitiva del piano di studi per il conseguimento della laurea, piano di studi che può svolgersi in più di un dipartimento.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria. Solo in caso di evidente comprovata impossibilità e per non più di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono consentite temporanee eccezioni, da deliberarsi e approvarsi con la procedura prevista dai primi due comma del successivo articolo 34.

Alla data di istituzione dei dipartimenti saranno abrogate tutte le norme attualmente vigenti che concernono le facoltà, gli istituti e le cattedre, come pure le tabelle delle discipline comprese negli statuti universitari, nonchè qualsiasi distinzione, in materie di esami fondamentali e complementari di cui all'articolo 2, secondo comma del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Art. 20.

*(Attività didattica  
e di ricerca nel dipartimento)*

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; stabilisce di volta in volta con il consenso dei docenti interessati su quali argomenti attinenti al settore di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento sarà impostato annualmente l'insegnamento; elabora anche in collegamento con altri dipartimenti, i piani di studio atti a fornire con metodo scientifico e libera indagine, le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e rinnovarle, promuovendo, contemporaneamente, la discussione sui loro contenuti e sul loro ruolo ed uso sociale.

Per quanto attiene ai piani di studio è fatto salvo il diritto degli studenti previsto dall'articolo 13 della presente legge.

I dipartimenti organizzano inoltre — in forme opportune — cicli di attività e di ricerca volte all'aggiornamento ed elevamento culturale professionale dei lavoratori.

Art. 21.

*(Organizzazione della didattica)*

L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la ripartizione degli studenti stessi in gruppi.

La ripartizione è disposta al fine di svolgere una attività di studio e di ricerca collegiali, di seminari, di esercitazioni, di gruppi di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati anche individuali.

Le modalità concrete di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti negli studi afferenti ad ogni dipartimento sono di competenza del dipartimento stesso. Le modalità di verifica finale per il conseguimento del titolo di laurea sono fissate negli statuti di ogni Università, previa deliberazione assunta dai singoli dipartimenti. La verifica della preparazione critica e professionale per il conseguimento della laurea deve, comunque, prevedere anche esperienze pratiche da svolgere fuori della Università, in collegamento con un dipartimento.

Ad integrazione dell'attività svolta dai docenti di ruolo, il Consiglio di ateneo, su proposta dei Consigli di dipartimento, può assumere ogni provvedimento necessario, compresi quelli relativi alla stipulazione di contratti a termine di insegnamento e di ricerca con esperti, anche stranieri, in modo da corrispondere alle esigenze degli studenti e allo sviluppo generale della scienza, della cultura, della società.

Tali contratti non possono in nessun caso superare la quota del 10 per cento del numero di docenti in organico al dipartimento. Possono avere la durata massima di due anni e non sono rinnovabili.

#### Art. 22.

##### *(Rapporti tra dipartimenti e docenti)*

Il dipartimento assicura a ciascun docente la libertà di insegnamento e la possibilità di disporre dei mezzi e servizi necessari allo svolgimento della sua attività.

Il docente, ove ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento di programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e lo svolgimento, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività scientifica, della dotazione che sarebbe di sua pertinenza, sulla base della ripartizione ordinaria del finanziamento dei vari programmi di ricerca.

Il docente, ove ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere assegnato ad altro dipartimento purchè il proprio campo di studi

abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione.

Il passaggio è disposto con decreto del Rettore previo parere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Art. 23.

*(Organi del Dipartimento e dell'Università)*

Sono organi del Dipartimento:

- a) l'Assemblea degli studenti di cui all'articolo 14 della presente legge;
- b) l'Assemblea del dipartimento;
- c) il Consiglio di dipartimento;
- d) il Direttore di dipartimento.

Sono organi dell'Università:

- a) l'Assemblea di Ateneo;
- b) il Consiglio di Ateneo;
- c) il Rettore.

Art. 24.

*(L'Assemblea di dipartimento)*

L'Assemblea del dipartimento è composta di tutto il personale docente e non docente e degli studenti iscritti al dipartimento.

L'Assemblea del dipartimento è convocata all'inizio dell'anno accademico per dare il proprio parere sul programma di attività didattico e di ricerca proposto dal Consiglio di dipartimento e, al termine dell'anno accademico, per discutere una relazione del Consiglio sui risultati dell'attività didattica e di ricerca.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio di dipartimento o di un decimo degli aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa.

L'Assemblea del dipartimento è pubblica, le sue deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di Ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di sette giorni.

Art. 25.

*(Il Consiglio di dipartimento)*

Il Consiglio di dipartimento è composto di tutti i docenti universitari assegnati al dipartimento e da un numero di ricercatori

che sia, al massimo, pari al numero dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di nominare una loro rappresentanza di numero eguale a quello dei docenti.

Il Consiglio di dipartimento:

a) elegge tra i docenti, all'atto del suo insediamento, il direttore e tra i suoi componenti i membri della Giunta di dipartimento e si dà un regolamento interno;

b) approva il piano di attività didattica e di ricerca e di gestione finanziaria del dipartimento e ripartisce le somme erogate al dipartimento per l'attuazione dei programmi relativi ai diversi indirizzi didattici e di ricerca;

c) esamina alla fine dell'anno accademico i risultati dell'attività didattica e di ricerca e i risultati della gestione finanziaria;

d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare alla composizione del dipartimento, sulla copertura dei posti e sulle proposte di assunzione del personale non docente.

Le riunioni del Consiglio di dipartimento sono pubbliche, le deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di Ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di sette giorni.

Del Consiglio di dipartimento fanno parte rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario in una percentuale non inferiore al 20 per cento dei membri del Consiglio stesso.

#### Art. 26.

##### *(La Giunta di dipartimento)*

La Giunta di dipartimento, costituita da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, dura in carica tre anni. Ogni membro eletto può essere revocato dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La partecipazione del personale non docente non potrà essere inferiore al 20 per cento del totale dei componenti.

La Giunta di dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Oltre ad elaborare le proposte da sottoporre alla approvazione del Consiglio di dipartimento e a sovrintendere all'attuazione, la Giunta di dipartimento:

a) stabilisce le modalità di esecuzione del programma di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;

b) delibera sulla base delle decisioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 25, il finanziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o da gruppi di docenti;

c) programma, nel pieno rispetto della libertà didattica e di ricerca e previo consenso dei singoli docenti, i corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire ad ognuno di essi;

d) coordina tutta l'attività didattica e di ricerca che si svolge nel dipartimento.

#### Art. 27.

##### *(Il Direttore del dipartimento)*

Il Direttore del dipartimento, eletto dal Consiglio di dipartimento, dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di una volta.

Egli cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di dipartimento, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di dipartimento, rappresenta il dipartimento anche nei confronti di terzi, presiede allo svolgimento della attività didattica, scientifica e amministrativa, in collaborazione con il Consiglio di dipartimento.

Il Direttore di dipartimento può essere revocato qualora una mozione di sfiducia motivata presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza assoluta dal Consiglio di dipartimento.

#### Art. 28.

##### *(L'Assemblea di Ateneo)*

L'Assemblea di Ateneo è composta da tutti i membri dei Consigli di dipartimento e viene convocata di norma alla fine e all'inizio dell'anno accademico e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea può rivolgere al Consiglio di Ateneo richieste di informazioni e proposte di attività nelle materie di competenza del consiglio stesso. Deve essere convocata per l'elezione del Rettore e per esprimere il proprio parere sulle linee generali dei bilanci preventivi e sul bilancio consuntivo.

L'Assemblea di Ateneo è pubblica. Per la pubblicazione delle sue deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 24 della presente legge.

#### Art. 29.

##### *(Il Consiglio di Ateneo)*

Il Consiglio di Ateneo è composto da 60 membri, e risulta così costituito: 15 membri designati dai docenti; 15 dagli studenti; 6 dai ricercatori; 6 dal personale non docente; 6 dalla Regione; 3 dal Comune ove ha sede l'Università; 3 dalla Provincia; 6 dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale

La rappresentanza della Regione, della Provincia, del Comune deve essere comprensiva della minoranza.

I membri del Consiglio di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere eletti più di due volte consecutive.

Il Consiglio di Ateneo:

a) delibera in merito allo statuto dell'Università;

b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università;

c) ripartisce tra i dipartimenti la quota spettante all'Università dei proventi della attività svolta, tenendo conto delle esigenze didattiche e di ricerca dei singoli dipartimenti;

d) predisporre i programmi di sviluppo dell'Università ed elabora le proposte da trasmettere al CNU per la istituzione di nuovi corsi di laurea e nuovi dipartimenti;

e) per la parte di sua competenza dispone il finanziamento dei dipartimenti;

f) assume le iniziative necessarie allo sviluppo della edilizia universitaria;

g) in collaborazione con i dipartimenti stabilisce i programmi di ricerca che abbiano interesse preminente per l'Ateneo;

h) collabora con la Regione per l'attuazione delle misure intese a rendere effettivo il diritto allo studio;

i) stabilisce la ripartizione tra i dipartimenti dei posti di ruolo di docente universitario assegnati all'Università, in ragione sia del numero di studenti iscritti sia delle esigenze di realizzazione dei programmi didattici e scientifici;

l) ripartisce tra i dipartimenti e i servizi generali dell'Università gli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e decide sui concorsi da bandire per l'assunzione di tale personale;

m) elegge, se ne ravvisa la necessità, una Giunta esecutiva e un Consiglio di amministrazione, determinandone le competenze e le funzioni.

#### Art. 30.

##### *(Il Rettore)*

Il Rettore è eletto dall'Assemblea di Ateneo a maggioranza assoluta di voti, previa discussione pubblica da parte dell'Assemblea di Ateneo delle candidature e dei programmi.

Il Rettore dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. Egli cura, valendosi della collaborazione del Consiglio di Ateneo o della Giunta esecutiva ove venga istituita, la esecuzione delle decisioni del Consiglio di Ateneo e coordina l'attività della Giunta esecutiva ove questa esista; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Ateneo e, in generale, sovrintende allo svolgimento operativo di tutte le attività che interessano l'intera Università. Rilascia i titoli di studio conferiti dall'Università e la rappresenta nei confronti di terzi.

Può essere revocato dall'Assemblea di Ateneo qualora una mozione di sfiducia motivata, presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza dei voti degli appartenenti all'Assemblea stessa.

#### Art. 31.

##### *(Prima convocazione delle assemblee per la elezione dei Consigli di Ateneo)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il decano del corpo docente

dell'Ateneo indice le assemblee per la elezione del Consiglio di Ateneo ed invita la Regione, la Provincia, il Comune e i sindacati a procedere alla designazione delle loro rappresentanze.

L'elezione avviene con voto diretto e segreto. Ogni categoria vota per eleggere la propria rappresentanza. Ogni elettore ha il diritto di esprimere il voto su tre nominativi.

Risultano eletti coloro che hanno raccolto il numero più alto dei suffragi.

#### Art. 32.

##### *(Prima costituzione dei dipartimenti)*

La prima costituzione dei dipartimenti avviene entro la fine dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo i Consigli di facoltà, integrati dai docenti incaricati, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presenteranno alla Giunta di Ateneo le proposte per la definizione dei settori di ricerca e di insegnamento e la costituzione dei dipartimenti.

La costituzione dei dipartimenti deve avvenire sulla base di settori di insegnamento e di ricerca, sostitutivi delle tabelle di insegnamento, la cui definizione, deliberata in via transitoria dalle Giunte di Ateneo, è sottoposta alla approvazione del Consiglio nazionale universitario che provvederà a definire, entro tre mesi, tenendo conto delle varie proposte, una tabella nazionale dei settori di insegnamento e di ricerca, e che assicurerà l'effettiva rispondenza di ogni dipartimento al rispettivo settore.

Su proposta delle Giunte di Ateneo il Consiglio nazionale universitario può consentire la sperimentazione e la costituzione di dipartimenti per settori di ricerca non contemplati nella tabella, al fine di una eventuale modificazione della stessa.

All'atto della costituzione dei dipartimenti il decano ne convoca l'assemblea per procedere alla elezione del Consiglio.

Le modalità di elezione sono quelle previste nel precedente articolo.

## Art. 33.

*(Inquadramento nelle Università delle Accademie di belle arti, degli Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, e istituzione del corso di laurea in educazione fisica)*

Le Accademie di belle arti e gli Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, fanno parte dell'ordinamento universitario e sono articolati secondo la struttura dipartimentale.

Per predisporre questa ristrutturazione il Consiglio dei docenti delle attuali Accademie, integrato con la partecipazione degli incaricati e degli assistenti e sentita la componente studentesca, formulerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le proprie proposte per la definizione dei settori di insegnamento e di ricerca e la costituzione dei dipartimenti e le trasmetterà al Consiglio nazionale universitario. Entro i sei mesi successivi il Consiglio nazionale universitario deciderà su queste proposte fissando una tipologia nazionale dei nuovi dipartimenti da istituire. Per la discussione e le decisioni su questa materia il Consiglio nazionale è integrato da dieci rappresentanti eletti da tutti i docenti, incaricati e assistenti delle Accademie.

La nuova organizzazione dipartimentale entrerà in funzione a partire dall'anno accademico successivo al momento in cui il Consiglio nazionale universitario prenderà queste decisioni.

Sino a quando non sarà diversamente disposto, i titoli di laurea che potranno essere rilasciati saranno quelli corrispondenti ai titoli di diploma conferiti dalle attuali Accademie.

A partire dal momento dell'articolazione in dipartimenti, i docenti di ruolo, gli incaricati e gli assistenti delle Accademie di belle arti saranno inquadrati nel ruolo dei docenti universitari o nel ruolo ad esaurimento dei professori aggregati, con le medesime modalità fissate dalla presente legge per il personale docente universitario.

Gli Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici trasferiscono il loro patrimonio e le loro dotazioni scientifiche alle Università statali determinate dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, e si inseriscono nei dipartimenti cui partecipano gli insegnamenti di astronomia e astrofisica o, rispettivamente, di fisica terrestre.

All'entrata in vigore della presente legge passa alle medesime Università il personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla stessa data.

Il Governo provvederà ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, un provvedimento delegato con lo scopo di organizzare nelle Università l'insegnamento e la ricerca per il conseguimento della laurea in educazione fisica.

#### Art. 34.

##### *(Controllo sugli atti dell'Università)*

Gli atti deliberati dagli organi di governo dell'Università non sono sottoposti a controllo di merito. Le deliberazioni relative allo Statuto delle Università e al bilancio annuale sono inviate al Consiglio nazionale universitario ed entrano in vigore, se non vengono restituite entro un mese per un riesame.

Le deliberazioni rinviate al nuovo esame diventano esecutive se vengono confermate.

Le deliberazioni che comportano spesa sono sottoposte al controllo di legittimità della delegazione regionale della Corte dei conti, qualora superino l'importo di 50 milioni di lire.

#### TITOLO IV

#### IL DOCENTE

#### Art. 35.

##### *(Ruolo unico del docente)*

A decorrere dal 1° novembre 1973 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico di docente universitario.

Tale ruolo è sostitutivo di quelli attuali di professore di ruolo, professore aggregato, assistente ordinario, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti.

Art. 36.

*(Posti di organico nelle Università  
e nei dipartimenti)*

La ripartizione tra le Università dei posti di docente universitario di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione in rapporto al numero degli studenti iscritti, per una quota non inferiore all'ottanta per cento dei posti disponibili; i restanti posti disponibili vengono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di Ateneo, direttamente tra i dipartimenti, in relazione alle esigenze dello sviluppo sociale, scientifico e tecnologico e del potenziamento delle singole Università.

Le delibere adottate dal Consiglio di Ateneo ai sensi della lettera *i*) del precedente articolo 29 sono pubbliche e contro di esse è ammesso ricorso da parte dei dipartimenti al Ministro della pubblica istruzione che decide previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 37.

*(Immissione nel ruolo di docente  
e commissioni giudicatrici dei concorsi)*

L'immissione nel ruolo unico di docente universitario avviene mediante pubblico concorso nazionale, bandito ogni anno per settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti in ruolo.

Il concorso è aperto a tutti e viene indetto con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente allo espletamento del concorso.

Le procedure di concorso debbono essere concluse entro il 30 settembre successivo.

Le nomine hanno decorrenza dalla data di inizio del successivo anno accademico.

La stessa decorrenza hanno i trasferimenti.

#### Art. 38.

*(Modalità di espletamento dei concorsi)*

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati sulla base di una valutazione dei titoli nella quale hanno diritto di intervenire i singoli interessati e di altre eventuali prove atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca.

La commissione giudicatrice al termine delle prove proclama una lista di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto. I verbali dei lavori delle Commissioni sono pubblicati integralmente.

La lista degli idonei non può superare di 1/4 il numero dei posti messi a concorso.

#### Art. 39.

*(Chiamate e trasferimenti)*

Le chiamate sono effettuate dalle assemblee dei singoli dipartimenti nell'ambito della lista di idonei e con il consenso dell'interessato. Alla copertura dei posti si può provvedere anche mediante trasferimento purchè il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. In entrambi i casi la deliberazione dovrà essere motivata e pubblica.

I dipartimenti sono tenuti a coprire i posti in organico scoperti entro l'anno successivo al concorso. In caso di mancata copertura provvede il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale uni-

versitario, con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati.

Il docente deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la sua residenza nel luogo in cui ha sede il dipartimento al quale è stato assegnato.

I provvedimenti che riguardano le nomine e i trasferimenti di docenti sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e gli atti relativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 40.

##### *(Carriera e trattamento economico del docente)*

Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli, e sulla base di una valutazione le cui modalità sono deliberate dal Consiglio di dipartimento, il docente è definitivamente confermato dal dipartimento.

Egli non presta giuramento, è inamovibile dall'ufficio, ed è tenuto a presentare ogni biennio all'assemblea del dipartimento una relazione sull'attività didattica e di ricerca.

Il trattamento economico del docente è articolato in sei classi di stipendio corrispondenti ai parametri 387, 443, 535, 609, 772, 825, che si conseguono per anzianità. Alla seconda classe di stipendio si accede dopo un biennio di permanenza nella prima classe; a ciascuna delle successive, dopo un quadriennio.

Spetta inoltre al docente la indennità di ricerca scientifica, il cui importo è elevato a lire 150.000 mensili.

L'acceleramento nella progressione economica può avvenire mediante concorso nazionale indetto ogni tre anni con modalità stabilite dalla legge.

Rimangono in vigore i normali scatti di anzianità.

Il docente di ruolo rimane in servizio sino al 65° anno di età.

## Art. 41.

*(Compiti e doveri del docente.  
Pieno tempo e incompatibilità)*

Ai docenti sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatte salve l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno a pieno tempo.

Il Consiglio di dipartimento definisce il numero minimo di ore, distribuito in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente deve dedicare all'attività didattica ed ai rapporti con gli studenti.

Ai docenti non possono essere corrisposte retribuzioni aggiuntive per incarichi di insegnamento.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri nè svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati od enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè può svolgere la sua opera presso Università o istituti privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di Ateneo e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente universitario.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di Assemblea o Consiglio regionale o di presidente o membro di Governo o Giunta regionale, di Presidente

di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazioni superiori a 100.000 abitanti, di Presidente o Consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale e regionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici o purchè di rilevante interesse pubblico, può assumere, anche su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni o contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività vengono devoluti alla Università che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziare l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

#### Art. 42.

##### *(Periodi di congedo)*

Nel corso di un decennio il docente di ruolo ha diritto di usufruire di un periodo di tempo libero pienamente retribuito da utilizzare per attività di studio e di ricerca da svolgere presso istituzioni scientifiche italiane o straniere, in conformità ad un programma approvato dal dipartimento.

I risultati delle ricerche sono comunicati al dipartimento.

Nel corso di un decennio e compatibilmente con le esigenze del dipartimento il docen-

te può essere autorizzato ad usufruire di uno o più periodi di congedo per attività di insegnamento all'estero, ovvero per attività di consulenza presso enti pubblici o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni.

Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma solo computabili ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente in un decennio i 18 mesi.

#### Art. 43.

##### *(Inquadramento dei docenti)*

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, secondo e terzo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella di godimento e con la anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, in servizio all'atto dell'approvazione della presente legge, nonchè, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato, banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorsi a cattedra universitaria già espletato;

b) i direttori di ruolo delle scuole di ostetricia e i direttori di ruolo degli osservatori astronomici e vulcanologici.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 44.

*(Ruolo ad esaurimento  
dei professori aggregati)*

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

In tale ruolo sono immessi, con applicazione immediata nella sede in cui hanno prestato servizio, tutti gli assistenti ordinari e tutti coloro che sono entrati a far parte di una terna di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo.

Sono altresì immessi nel ruolo ad esaurimento di professore aggregato tutti i professori incaricati da almeno tre anni previo consenso dell'interessato e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità delle facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività presso gruppi, centri o istituti del CNR che hanno la loro sede nell'Università.

Il parametro ad essi attribuito è quello corrispondente all'anzianità maturata.

Per i professori aggregati di cui al presente articolo valgono le norme sul pieno tempo. Ad essi competono tutti i diritti e i doveri dei docenti di ruolo ad eccezione della partecipazione alle commissioni di concorso a docente universitario e delle delibere circa le chiamate a posti di docente.

Il ruolo di assistente ordinario è soppresso.

Art. 45.

*(Concorsi a posti di docente nel primo  
quinquennio di applicazione della legge)*

Tutti coloro che hanno titolo per essere immessi nel ruolo ad esaurimento dei professori aggregati di cui al precedente arti-

colo 44 possono inoltre concorrere all'immissione nel ruolo di docente mediante il conseguimento di una valutazione positiva della loro idoneità da parte di commissioni costituite per gruppi di materie affini secondo i criteri di cui all'articolo 35.

Le commissioni stabiliscono graduatorie di idonei, ai quali sono riservati i seguenti posti di docente:

- per l'anno 1973-74, 4.000 posti;
- per l'anno 1974-75, 4.000 posti;
- per l'anno 1975-76, 3.000 posti;
- per l'anno 1976-77, 2.500 posti;
- per l'anno 1977-78, 2.500 posti.

Durante il primo quinquennio di applicazione della presente legge saranno inoltre banditi concorsi ordinari per docenti universitari, secondo il numero e la progressione seguente:

- anno accademico 1973-74, concorso per 1.000 posti;
- anno accademico 1974-75, concorso per 1.500 posti;
- anno accademico 1975-76, concorso per 2.000 posti;
- anno accademico 1976-77, concorso per 2.500 posti;
- anno accademico 1977-78, concorso per 3.000 posti.

I posti riservati che non risultino coperti in base alla graduatoria degli idonei andranno ad accrescere, per il successivo anno accademico, il numero dei posti per i quali sono previsti concorsi ordinari.

#### Art. 46.

*(Contratti di ricercatore universitario)*

Per fornire ai giovani laureati la possibilità di proseguire nel lavoro di studio e di ricerca e per promuovere la formazione e il reclutamento dei nuovi docenti sono istituiti posti a contratto di ricercatore universitario, all'assegnazione dei quali possono concorrere i laureati da non più di cinque anni. I ricercatori universitari svolgono,

presso l'Istituto al quale sono assegnati, attività di ricerca e di studio, ai fini della propria preparazione scientifica e della formazione all'insegnamento. I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore universitario sono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, allargato per queste deliberazioni a tutti i ricercatori che ne fanno parte.

I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nelle loro funzioni istituzionali. Ad essi si applicano le norme relative al pieno tempo dei docenti.

Il numero dei posti di ricercatore da mettere a concorso per contratti di ricercatore in aggiunta a quanto disposto dal successivo articolo 49, è di 2.000 per ogni anno. Per la distribuzione e l'attribuzione dei posti ai singoli dipartimenti si applicano le stesse procedure previste per la distribuzione e la attribuzione dei posti di docente, garantendo comunque nei dipartimenti dello stesso tipo una proporzionalità tra numero di posti di ricercatore ed organico di docenti. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce i relativi concorsi, distinti per settori di ricerche e di insegnamento, entro il 15 gennaio di ogni anno: i concorsi vengono espletati entro il 31 luglio.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun istituto è disposta con decreto del Ministro su domanda dell'interessato.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra Università, col consenso dei dipartimenti medesimi, semprechè vi siano disponibili i relativi posti. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Il posto di ricercatore universitario è assegnato per un triennio rinnovabile, su domanda, per il triennio successivo.

#### Art. 47.

*(Assegni per i ricercatori)*

Le condizioni retributive e previdenziali dei ricercatori sono equiparate a quelle ini-

ziali dell'attuale ruolo dell'assistente ordinario, per il primo triennio, e a quelle del secondo parametro dell'attuale ruolo di assistente ordinario per il secondo triennio.

Art. 48.

*(Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriere delle pubbliche amministrazioni)*

Al termine dei sei anni il ricercatore, qualora non sia entrato nel ruolo di docente universitario, è assunto, su domanda, nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, nell'organico degli istituti di ricerca e nei ruoli del personale tecnico-scientifico della pubblica amministrazione. Le norme di attuazione di quanto previsto dal presente comma verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

All'atto dell'assunzione di cui al comma precedente e all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente universitario, il periodo trascorso in qualità di ricercatore universitario viene riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Art. 49.

*(Sistemazione del personale in servizio precario)*

A tutti i laureati, che nell'ultimo biennio abbiano svolto attività continuativa, anche se saltuariamente retribuita, di ricerca e didattica nelle Università in qualità di assistenti incaricati, supplenti e volontari, borsisti, contrattisti, addetti alle esercitazioni, fatturisti e simili, compresi quelli retribuiti su fondi del CNR e di altri istituti e organismi statali o di diritto pubblico, è conferito, su domanda dell'interessato certificata da una dichiarazione della facoltà presso la quale è stata svolta l'attività, il contratto triennale rinnovabile di ricercatore universitario previsto dal precedente articolo 46. Per l'esame e la decisione dei casi controversi sarà costituita in ciascun Ateneo una commissione d'appello, composta per metà da membri designati dal Consiglio di ateneo e per metà da rappresentanti designati dalle

organizzazioni sindacali del personale docente universitario costituite sul piano nazionale.

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge al Rettore dell'Università.

Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nel relativo capitolo di bilancio dei fondi per borse di addestramento didattico e scientifico, per borse di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici.

#### Art. 50.

*(Organizzazione e strutturazione dei servizi, compiti, mansioni, stato giuridico del personale non insegnante)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un decreto avente forma ordinaria di legge sulle seguenti materie:

1) organizzazione generale e strutturale dei servizi tecnico-amministrativi universitari centrali e di dipartimento e relativi organici;

2) determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente;

3) determinazione dello stato giuridico del personale universitario non docente.

Le norme di cui al comma precedente dovranno disciplinare tutta l'organizzazione tecnico-amministrativa e la ripartizione dei diversi servizi, conformandosi al principio del decentramento, dell'autonomia amministrativa e dell'organizzazione dipartimentale, precisando altresì dettagliatamente:

a) le competenze di direzione, di coordinamento e di controllo dei servizi e di ogni altra attività universitaria tecnico-amministrativa;

b) la disciplina del rapporto di pubblico impiego, con l'istituzione delle carriere funzionali, correlata alle particolari finalità istituzionali dell'Università, la definizione delle qualifiche e la revisione delle retribuzioni;

c) la ripartizione dei posti in organico fra le singole Università;

d) l'espletamento dei concorsi in sede locale per tutte le carriere, fatta eccezione per quella direttiva amministrativa;

e) la regolamentazione per la assegnazione e la copertura dei posti negli organici delle Università di nuova costituzione o di nuovo riconoscimento;

f) l'estensione della normativa in oggetto al personale non docente delle università non statali che rilascino titoli di studio legalmente riconosciuti.

Alla data di entrata in vigore della presente legge il secondo comma dell'articolo 166 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è abrogato. È abrogato, di conseguenza, anche l'articolo 47 del regolamento sugli studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

## TITOLO V

### UNIVERSITÀ E PROGRAMMAZIONE

#### Art. 51.

*(Il Consiglio regionale universitario)*

È istituito in ogni regione il Consiglio regionale universitario con il compito di:

a) tenere uno stretto collegamento, al fine del raggiungimento di obiettivi convergenti, con gli organi regionali della programmazione, le università e i centri di ricerca della regione;

b) elaborare, per trasmetterlo alla Regione, al Consiglio nazionale universitario e al Ministro della pubblica istruzione per quanto di rispettiva competenza, un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale della regione e tale da influire negli orientamenti e nelle scelte del piano regionale di sviluppo;

c) proporre alla Regione le iniziative più opportune per l'attuazione del diritto allo studio, secondo le norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, nonché per l'orientamento delle scelte universitarie da parte di giovani, in rapporto alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale.

Il Consiglio regionale universitario è presieduto dall'assessore all'istruzione della Regione, che ne fa parte di diritto, ed è così composto:

a) sei rappresentanti del Consiglio o dell'Assemblea regionale;

b) un rappresentante di ciascun comune capoluogo di provincia e di ogni altro comune sede di università;

c) tre rappresentanti di ogni consiglio provinciale;

d) tre rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) rappresentanti delle università in numero pari alla metà del totale dei membri di cui ai punti precedenti.

I membri di cui alle lettere a) e c) sono eletti con modalità che consentono la rappresentanza delle minoranze.

I componenti del Consiglio regionale universitario sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

All'atto del suo insediamento, fissato nel decreto di nomina, il Consiglio regionale universitario procede alla elezione a scrutinio segreto di un vice-presidente e di un segretario, e all'approvazione del suo regolamento interno.

## Art. 52.

*(Il Consiglio nazionale universitario)*

Al fine di presiedere al coordinamento delle attività delle università, di promuoverne lo sviluppo e di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo nel settore universitario è istituito il Consiglio nazionale universitario che ha anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministro in materia di ordinamento

degli studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamenti e di sviluppo dell'istruzione superiore.

Esso è composto di novanta membri, dei quali:

quaranta in rappresentanza delle università;

venti designati dal Parlamento;

venti in rappresentanza delle Regioni;

cinque in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

cinque in rappresentanza dei sindacati.

L'elezione dei rappresentanti delle università avviene sulla base della costituzione di un collegio unico nazionale composto dai componenti le assemblee di Ateneo di cui al precedente articolo 28, con voto diretto e segreto. Risultano eletti nell'ordine coloro che avranno ricevuto il numero più alto di suffragi. In caso di necessità di surrogazione subentrano coloro che vengono immediatamente dopo nel numero dei suffragi riportati.

I membri designati dal Parlamento sono scelti proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

I rappresentanti delle Regioni sono eletti in ragione di uno ogni Consiglio regionale.

I rappresentanti del CNR sono eletti secondo le norme del suo regolamento interno.

I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle grandi confederazioni sindacali dei lavoratori.

Il Ministro della pubblica istruzione, ricevute le designazioni, nomina con suo decreto il Consiglio nazionale universitario i cui membri durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente rieleggibili.

Nella sua prima riunione il CNU procede alla nomina a scrutinio segreto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario e procede alla approvazione del suo regolamento interno.

Il Consiglio nazionale universitario può, se ne ravvisa le necessità, istituire nel suo seno sezioni speciali o commissioni di lavoro anche avvalendosi di collaboratori esterni.

Il Ministro della pubblica istruzione metterà a disposizione del Consiglio nazionale universitario e dei Consigli regionali univer-

sitari i mezzi finanziari e il personale necessari al loro funzionamento.

La I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa e le sue funzioni, in quanto non in contrasto con la presente legge, sono assunte dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 53.

*(Programma di sviluppo universitario  
e sviluppo economico nazionale)*

All'atto della presentazione del programma economico nazionale il Governo, sentite le Regioni, presenta al Parlamento un programma pluriennale per l'università.

Al fine della presentazione del programma di cui al comma precedente ogni università redige sulla base di proposte avanzate dai dipartimenti, un progetto di piano in relazione:

a) all'aumento della popolazione scolastica e alle previsioni in rapporto allo sviluppo generale della scolarità;

b) alla necessità di adeguamento delle strutture scolastiche, alla organizzazione didattica e alle esigenze della ricerca scientifica;

c) all'ampliamento e alle modificazioni da introdurre nella struttura edilizia per rendere sempre più idonee le sedi dei dipartimenti ai loro compiti e per dotare gli atenei di quelle strutture ricettive e ricreative e igienico-sanitarie indispensabili agli studenti e ai docenti per un ordinato sviluppo di una vita universitaria a pieno tempo;

d) al ruolo che l'università svolge ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale della società nella zona nella quale opera.

Il progetto approvato dall'assemblea di Ateneo viene trasmesso al Consiglio regionale universitario per il suo coordinamento a livello regionale, e quindi alle Regioni e al Consiglio nazionale universitario per le decisioni da adottare.

Il programma formulato secondo la procedura prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo deve indicare l'ammontare della spesa per la sua attuazione, con indicazioni distinte per quanto riguarda l'edilizia universitaria, ivi compresa l'isti-

tuzione di nuove sedi universitarie, l'attività di ricerca, lo sviluppo degli organici in modo che al termine del periodo contemplato si giunga a un rapporto docente-studenti di 1 a 10, e la estensione del diritto allo studio. Il programma nella formulazione del Consiglio nazionale universitario è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione dal Ministro della pubblica istruzione con le sue osservazioni, e dopo il parere del CIPE è sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il programma è approvato con legge.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Art. 54.

*(Attuazione del diritto allo studio)*

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel titolo I della presente legge per quanto concerne il diritto allo studio, alla copertura del maggiore onere relativo all'anno accademico 1973-74, calcolato in lire 25.000 milioni, si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio, in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni.

##### Art. 55.

*(Personale docente)*

Alla copertura del maggior onere di lire 40.000 milioni derivanti dall'applicazione degli articoli 43 e 44 della presente legge, si provvede con gli stanziamenti integrativi ripartiti in bilancio, in applicazione dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 45 si provvede mediante stanziamenti nei bilanci dal 1973 al 1977.

##### Art. 56.

*(Contratti di ricercatore)*

Per il primo anno di attuazione della presente legge sarà iscritta in apposito capitolo

di spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'erogazione degli assegni ai ricercatori di cui ai precedenti articoli 46 e 49, la somma di lire 6.000 milioni, aggiuntiva a quelle attualmente destinate ai borsisti.

Art. 57.

*(Spese relative all'espletamento dei concorsi e al finanziamento dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario)*

Le spese relative all'espletamento di concorsi e al finanziamento dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario fanno capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nel quale, a partire dal 1973, sarà iscritta la somma di 1.500 milioni di lire.

Art. 58.

*(Finanziamento della ricerca scientifica)*

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nell'università, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1973, sarà stanziata una somma che al termine del quinquennio successivo dovrà raggiungere i 1.000 miliardi di lire.

Tale somma sarà ripartita tra le singole università secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 59.

*(Disposizioni finali)*

Le modifiche dell'ordinamento universitario, introdotte con la presente legge, avranno attuazione con l'inizio dell'anno accademico 1973-74.

I risultati della sperimentazione consentita dal nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per un controllo e per una verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo triennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le disposizioni incompatibili con quelle previste dalla presente legge sono abrogate.